

Modifiche da apportate allo statuto approvate dal CFN del 22/05/21 e da sottoporre all'Assemblea nazionale del 10 e 11 luglio 2021

All'articolo 1:

l'intero articolo è sostituito dal seguente:

- “1. Europa Verde–Verdi riconosce la Costituzione italiana come fonte primaria delle proprie regole e i suoi principi come il riferimento fondamentale per le sue e i suoi aderenti. Fa propria la Carta dei Verdi del mondo adottata a Canberra nel 2001 e la Carta dei Verdi europei, adottata a Ginevra nel 2006. Persegue l'obiettivo della conversione ecologica della società e dell'economia, socialmente desiderabile, secondo l'ispirazione di Alexander Langer, per un'autentica sostenibilità ambientale e socioeconomica.
2. Assume a fondamento del proprio agire politico e istituzionale la responsabilità nei confronti delle generazioni future, a partire dalla lotta alla crisi climatica, considerata anche come questione geopolitica che aggrava tutti i problemi ambientali, sociali ed economici (migrazioni, disuguaglianze, perdita di biodiversità, pandemie). Promuove le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, l'economia circolare e la mobilità sostenibile. Si impegna per l'accoglienza e la solidarietà attiva a migranti e richiedenti asilo per motivi politici, economici e ambientali.
3. Rifiuta l'ideologia della crescita illimitata in un pianeta che ha risorse limitate e non equamente distribuite e la logica consumistica e dissipativa. Combatte la privatizzazione dei beni comuni e la finanziarizzazione dell'economia, senza regole, né governo. Contrasta la corsa indiscriminata al profitto, lo sfruttamento sempre più intenso ed esteso della natura e del lavoro, la mercificazione della vita umana e l'appropriazione da parte dei giganti del capitalismo digitale dei miliardi di nostri dati circolanti nel web. Adotta il principio di precauzione e opera per prevenire le catastrofi e le pandemie.
4. Lotta per la giustizia ambientale e sociale, la riduzione delle disuguaglianze, la solidarietà e l'equa redistribuzione delle ricchezze e delle risorse all'interno della società, tra i popoli, i territori, i sessi e le generazioni. Promuove la sovranità alimentare, il diritto al cibo e alla sua sicurezza, sostiene le economie locali basate sulle conoscenze e sulle competenze, sui valori di cooperazione, mutualità e solidarietà, con particolare attenzione alle culture, alle ragioni dei popoli indigeni. È al fianco dei popoli e delle comunità oppresse nelle loro lotte per la libertà e la democrazia.
5. Riconosce come valori essenziali la cura della vita in tutte le sue forme e la produzione di beni e servizi gratuiti, garantiti a livello planetario prevalentemente dalle donne, e l'interconnessione tra la salute del pianeta e la salute umana. Ribadisce la necessità di servizi sanitari e sociali pubblici e universalmente accessibili, a tutela in particolare della popolazione sempre più anziana e fragile, di politiche di inclusione, sostegno e promozione della vita indipendente per persone con disabilità.
6. Riconosce il valore del femminismo e dei movimenti delle donne per l'affermazione della libertà, l'avanzamento della civiltà e la fine del patriarcato. Ritiene presupposto fondante dell'azione politica la piena partecipazione delle donne, in ragione della loro differente esperienza di vita, visione della realtà e sensibilità.
7. Riconosce le differenze come elemento di ricchezza delle nostre società: tutela e promuove le minoranze linguistiche, le culture regionali e la libertà religiosa. Lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione e violenza. Tutela e promuove i diritti delle persone LGBTQI.
8. Mette al centro la salvaguardia dell'ambiente, della bellezza del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, degli ecosistemi e della biodiversità. Considera decisivi e da incrementare i valori della cultura, della conoscenza e della ricerca, indispensabili per costruire una società più sicura e più solidale. Promuove una relazione rispettosa e non violenta con la natura e una alimentazione sana e la riduzione del consumo alimentare umano degli altri animali. Si impegna per il benessere degli animali, per una legislazione nazionale, europea e internazionale più avanzata a tutela degli animali riconosciuti come essere senzienti e liberati dagli allevamenti intensivi. Lavora per eliminare l'utilizzo degli OGM, pesticidi e altre sostanze chimiche.
9. Si ispira alla cultura della pace e della nonviolenza. Si impegna per il disarmo, per il servizio civile, per l'istituzione di corpi civili di pace, per nuove relazioni internazionali fondate sulla solidarietà e sulla cooperazione.
10. Persegue la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, federale, sociale, ecologica e democratica, il rafforzamento e la democratizzazione dell'ONU e delle altre organizzazioni internazionali.”

All'articolo 2:

- “l'Art.2 Adesione ai Verdi” viene rinumerato e ridefinito come: “Art.4 Adesione a Europa Verde-Verdi”;
- al comma 1, le parole: “I Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “Europa Verde-Verdi”;
 - il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'iscrizione ad Europa Verde–Verdi e l'adesione ai suoi principi, allo statuto, ai regolamenti nazionali e al codice etico è il presupposto fondamentale per partecipare a qualsiasi attività, interna o esterna, o per rappresentarla in qualunque consesso.”;

- al comma 4, primo periodo, la parola: “L'iscritto” è sostituita dalle seguenti: “La persona iscritta”;
- le parole: “dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “di Europa Verde-Verdi”;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il dovere della persona iscritta è il rispetto dello statuto, dei regolamenti e del codice etico di Europa Verde-Verdi”;

- dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. Europa Verde–Verdi riconosce nelle e nei “Giovani Europeisti Verdi” la propria organizzazione giovanile, indicata con la sigla “GEV”, con un proprio regolamento comunicato al Consiglio Federale nazionale, con propri organismi dirigenti e può prevedere un contributo annuale alle sue attività. Le persone iscritte a Europa Verde-Verdi, entro il limite di età previsto dal regolamento dei GEV, ne fanno parte salvo diversa indicazione.”;

- il comma 5 viene rinumerato come comma: “6”;

- il comma 6 viene rinumerato come comma: “7”;

- il comma 7 viene rinumerato come comma: “8”;

le parole: “La Federazione dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “Europa Verde-Verdi”;

le parole: “dal d.lgs. 196/2003” sono sostituite dalle seguenti: “dal Regolamento Europeo sulla privacy n. 679/2016”.

All'articolo 3:

l'intero articolo è sostituito dal seguente:

“Art. 3 Partito Verde Europeo e Global Greens

1. Europa Verde–Verdi è membro del Partito Verde Europeo -European Green Party (EGP)- di cui è co-fondatore. I suoi rappresentanti al Parlamento Europeo aderiscono al Gruppo dei Verdi.

2. Europa Verde–Verdi è affiliata ai Global Greens.”.

All'articolo 4:

“L'Art.4” è rinumerato come: “Art.2”

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Federazione denominata Europa Verde–Verdi ha come simbolo “Un cerchio di colore verde che racchiude nella metà superiore il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di grandezze diverse. Nella metà inferiore poste dall'alto verso il basso le scritte “EUROPA” “VERDE” di colore bianco poste nell'ordine una sopra l'altra. La scritta “EUROPA” contiene al posto della “O” il simbolo storico dei Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il bordo laterale sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco “European Green Party”. Lungo il bordo laterale destro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco “VERDI” la cui rappresentazione grafica è allegata al presente statuto.”;

- al comma 3, primo periodo, le parole: “la Federazione dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “Europa Verde-Verdi”;

al secondo periodo, le parole: “dell'Esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Direzione”;

il numero: “23” è sostituito dal seguente: “26”.

Dopo l'articolo 4: le parole poste tra l'art.4 e l'art.5: “TITOLO II ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE” sono spostate e inserite dopo l'art.6;

dopo l'Art.4 è inserito il seguente:

“Art. 5 Patti Federativi

1. È previsto lo strumento dei patti federativi per la collaborazione stabile con altri soggetti ecologisti, della società civile e movimenti, nazionali o locali, che condividano i principi e i valori di Europa Verde–Verdi, nella elaborazione programmatica comune, nelle attività e nelle scelte per l'eventuale presentazione di liste comuni alle varie elezioni.

2. I patti federativi possono essere stipulati sia a livello nazionale che a livello locale e devono contenere tutti gli elementi che definiscono gli accordi e le modalità di collaborazione stabile con l'altro soggetto.

3. I patti federativi sono stipulati a livello nazionale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere nazionale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni europee o politiche. In tal caso sono approvati dal Consiglio Federale nazionale.

4. I patti federativi sono stipulati a livello locale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere strettamente territoriale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni amministrative o regionali. In tal caso sono approvati dal Consiglio Federale del livello territoriale corrispondente o, in mancanza, dall'assemblea.

5. Il contenuto degli accordi non può essere in contrasto con i principi, lo statuto, il codice etico e i regolamenti di Europa Verde-Verdi.”.

All'articolo 5:

“L' Art.5 Organizzazione territoriale” è rinumerato e ridefinito come: “Art.13 Organizzazione territoriale e Forum”;

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Europa Verde–Verdi si articola in Federazioni regionali e Federazioni provinciali o di area metropolitana.”;

- al comma 2 le parole: “Gli /Le iscritti/e” sono sostituite dalle seguenti: “le persone iscritte”;

- al comma 3 le parole: “Federazioni provinciali e le Federazioni di comune metropolitano” sono sostituite dalle seguenti: “e Federazioni provinciali o di area metropolitana”;

le parole: “Federazione nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione nazionale”;

alla fine del comma le parole: “e sulla base del consenso elettorale ottenuto” sono soppresse;

- al comma 5, primo periodo, le parole: “dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “di Europa Verde-Verdi”;
- al secondo periodo, le parole: “dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “di Europa Verde-Verdi”;
- al comma 6 le parole: “del movimento” sono sostituite dalle seguenti: “di Europa Verde-Verdi”;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“7. Le persone iscritte possono costituire Forum tematici, finalizzati all’elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i Forum tematici nazionali indicandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, l’eventuale finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un’ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.”;

“8. Le articolazioni territoriali riconosciute utilizzano il simbolo in conformità al presente statuto, ai regolamenti, al codice etico e alle determinazioni del Consiglio Federale nazionale.”.

All’articolo 6:

“L’Art.6” è rinumerato come: “Art.14”;

- al comma 1, primo periodo, le parole: “tutti gli iscritti Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “tutte le persone iscritte”;

dopo la parola “di studio” sostituire la parola “e” con “o di”;

- al comma 2, secondo periodo, le parole: “Federazione nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione nazionale”;

le parole: “di iscritti, al consenso elettorale ottenuto” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone iscritte”;

dopo la parola: “provinciali” aggiungere le seguenti: “o di area metropolitana”;

al terzo periodo le parole: “Federazione nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione nazionale”;

- al comma 3 dopo la parola: “provinciali” sono inserite le seguenti: “o di area metropolitana”;

le parole “dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “di Europa Verde-Verdi”;

- al comma 4, al termine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “e può promuovere strutture organizzative di macroarea.”.

All’articolo 7:

“L’Art.7 Federazioni provinciali” è rinumerato e ridefinito come: “Art.15 Federazioni provinciali o di area metropolitana”;

- al comma 1, al primo periodo, le parole “tutti gli iscritti Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “tutte le persone iscritte”;

dopo la parola “di studio” sostituire la parola “e” con “o di”;

al secondo periodo dopo la parola: “provinciali” sono inserite le seguenti: “o di area metropolitana”;

- il comma 2 è sostituito dal seguente: “La Federazione provinciale o di area metropolitana è riconosciuta dalla Direzione nazionale sulla base di un numero di persone iscritte in rapporto alla popolazione.”.

All’articolo 8:

l’intero Articolo 8 è soppresso.

All’articolo 9:

“L’Art.9” è rinumerato e ridefinito come: “Art.16 Organi delle Federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana”;

- al comma 1 le parole: “e di comune metropolitano” sono sostituite dalle seguenti: “o di area metropolitana”;

le parole: “due Portavoce di genere diverso” “il/la Tesoriere” “l’Esecutivo” “il Consiglio Federale (obbligatorio per le Federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali)” sono sostituite dalle seguenti: “il e la Portavoce” “l’Esecutivo” “il Consiglio Federale (obbligatorio per le Federazioni Regionali e facoltativo per le Federazioni provinciali o di area metropolitana)” “il/la Tesoriere/a”;

- al comma 2, primo periodo, dopo la parola: “provinciali” sono inserite le seguenti: “o di area metropolitana”;

al secondo periodo, le parole: “organi: in tal caso” sono sostituite dalla seguente: “organi.”;

al terzo periodo, le parole: “. Il numero dei delegati/e” sono sostituite dalle seguenti: “e il loro numero”.

All’articolo 10:

l’intero articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 Organi nazionali di Europa Verde–Verdi

Sono organi nazionali di Europa Verde–Verdi

- l’Assemblea nazionale;

- i due Portavoce;

- il/la Presidente Garante;

- la Direzione nazionale;

- il Consiglio Federale nazionale;

- il/la Tesoriere/a”.

All’articolo 11:

“L’Art.11” è rinumerato come: “Art.7”;

- al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Qualora il numero delle persone iscritte sia pari o inferiore a 1000, l’Assemblea nazionale è convocata per iscritti/e.”;

- Il comma 2 è soppresso;

- il comma 3 viene rinumerato come comma: "2";

le parole: "i due Portavoce, l'Esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "il e la Portavoce, il/la Presidente Garante, la Direzione nazionale";

- il comma 4 viene sostituito dal seguente:

"3. La mozione politica collegata ai due Portavoce eletti è vincolante per gli organi di Europa Verde–Verdi.";

- il comma 5 viene rinumerato come comma: "4";

le parole: "delegati eletti" sono sostituite dalle seguenti: "delegati/e eletti/e";

- il comma 6 viene rinumerato come comma: "5";

le parole "dall'Esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale";

- il comma 7 viene rinumerato come comma: "6";

dopo la parola: "Assemblea" è inserita la seguente: "nazionale";

- il comma 8 è rinumerato come comma: "7";

le parole: "dei votanti" sono sostituite dalle seguenti: "delle persone votanti".

All'articolo 12:

"L'Art.12" è rinumerato come: "Art.8";

- al comma 1 le parole: "dell'Esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale";

- al comma 3, le parole: "I due Portavoce" sono sostituite dalle seguenti: "Il e la Portavoce";

- il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Le candidature a Portavoce devono essere sottoscritte da almeno 1/20 del numero totale delle persone iscritte o da almeno 20 Consiglieri/e Federali nazionali. La Direzione nazionale deve rendere pubblico il numero esatto delle persone iscritte almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. È possibile sottoscrivere soltanto una coppia di candidature di genere diverso.";

- al comma 6, primo periodo, le parole: "I candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone candidate";

- al comma 7, secondo periodo, le parole da: "dall'Esecutivo" fino a: "organismi." sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione nazionale che avvia il procedimento di convocazione dell'Assemblea nazionale per la rielezione di tutti gli organi nazionali.";

al terzo periodo il numero: "60" è sostituito dal seguente: "120";

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"8. Nel caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia (la sfiducia viene deliberata con le stesse modalità previste dal primo periodo del comma 7) o di decesso di uno dei due Portavoce, l'altro Portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale. Il Consiglio Federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un nuovo Portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadrà insieme a quello del Portavoce rimasto in carica.";

- il comma 8 è rinumerato come comma: "9";

dopo la parola: "mandati" è aggiunta la seguente: "consecutivi.".

Dopo l'articolo 12, rinumerato Articolo 8, è aggiunto il seguente articolo:

"Art.9 Il/La Presidente Garante

1. Il/La Presidente Garante rappresenta l'unità di Europa Verde–Verdi, garantisce il rapporto tra gli organi di Europa Verde-Verdi, vigila sul rispetto dei principi ispiratori definiti nell'art.1 dello statuto, svolge funzioni di rappresentanza con le istituzioni.

2. Il/La Presidente Garante può intervenire, nella propria funzione di garante nel rapporto tra gli organi nazionali, assumendo l'onere della convocazione degli stessi nelle situazioni di stallo o inerzia.

3. Il/La Presidente Garante è eletto/a dall'Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Nel caso nessun/a candidato/a abbia conseguito tale maggioranza, si procede immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio tra le due persone candidate più votate.

4. In caso di impedimento o di cessazione dalla carica, subentra nelle sue funzioni il/la Portavoce più anziano/a. Entro 60 giorni il Consiglio Federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un/una nuovo/a Presidente Garante.

All'articolo 13:

l'intero articolo è sostituito dal seguente:

"Art.10 Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa di Europa Verde-Verdi. La Direzione nazionale è altresì l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri la cui attuazione spetta al/alla Tesoriere/a.

2. La Direzione nazionale è composta dai due Portavoce, dal/dalla Presidente Garante, dai due Presidenti del Consiglio Federale nazionale, dai due Portavoce dei GEV e da 14 componenti eletti dall'Assemblea nazionale.

3. È convocata e presieduta dai due Portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le Presidenti dei gruppi di Europa Verde-Verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al Parlamento europeo, ed un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al governo.

4. Elegge tra i suoi componenti il/la Tesoriere/a su proposta dei due Portavoce.

5. La Direzione nazionale può dar vita a propri organi interni per sviluppare e organizzare la propria attività.
6. È titolare del simbolo identificativo di Europa Verde-Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.
7. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto dei due Portavoce.”;

All'articolo 14:

- “l'Art.14” è rinumerato come: “Art.11”;
- al comma 1 le parole: “dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “di Europa Verde-Verdi”;
 - il comma 2 è sostituito dal seguente:
- “2. È composto da un massimo di 100 persone, elette per metà dall'Assemblea nazionale e per metà su base regionale dalle Federazioni regionali riconosciute, queste ultime in proporzione alle persone iscritte e ai voti ottenuti. Il Consiglio Federale nazionale entra in carica, con tutti i poteri al momento dell'elezione all'Assemblea nazionale, adeguando di volta in volta i calcoli delle maggioranze, qualificate o meno, al momento delle elezioni dei/delle componenti spettanti alle Federazioni regionali. Ne fa parte di diritto la Direzione nazionale.”;
- dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- “3. Al Consiglio Federale nazionale sono invitati permanenti, senza diritto di voto, i/le parlamentari, i/le consiglieri regionali, i/le portavoce regionali.”;
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
- “4. Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno. È presieduto da un e da una Presidente eletti al proprio interno nella prima riunione, convocata dai due Portavoce. Le successive riunioni sono convocate dai due Presidenti, d'intesa con i due Portavoce”;
- il comma 4 è soppresso
 - il comma 5 è sostituito dal seguente:
- “6. Il Consiglio Federale nazionale nomina su proposta della Direzione nazionale un organo di garanzia, denominato Giurì, a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie secondo le modalità previste dall'art.25.”;
- il comma 6 è rinumerato come comma “5”;
 - al comma 7 le parole: “il bilancio preventivo e” sono soppresse;
 - le parole: “vengono predisposti annualmente dal Tesoriere” sono sostituite dalle seguenti: “viene predisposto annualmente dal/dalla Tesoriere/a.”;
 - al comma 8 le parole: “Federazioni provinciali, delle Federazioni di comune metropolitano” sono sostituite dalle seguenti: “Federazioni provinciali o di area metropolitana”;
 - al comma 9 le parole: “ai Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “a Europa Verde-Verdi”;
 - il comma 11 è sostituito dal seguente:
- “11. Stabilisce i criteri delle candidature nelle proprie liste, nelle coalizioni e nelle liste di coalizione di cui Europa Verde-Verdi fa parte.”;
- dopo il comma 13 è inserito il seguente:
- “14. Approva il codice etico.”;

All'articolo 15:

- “l'Art.15 Tesoriere” è rinumerato e ridefinito come: “Art.12 Tesoriere/a”;
- al comma 1, primo periodo, le parole da: “nominato/a” fino a: “dell'Esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “eletto/a dalla Direzione nazionale tra i suoi componenti su proposta dei due Portavoce.”;
 - al comma 2, primo periodo le parole: “il tesoriere” e “dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “Il/la Tesoriere/a” e “, patrimoniale e contabile di Europa Verde-Verdi”;
 - al secondo periodo le parole da: “Il tesoriere” e fino a: “dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “Il/la Tesoriere/a è preposto/a allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria.”;
 - le parole: “il bilancio preventivo e” sono soppresse;
 - al comma 3, primo periodo, le parole: “Il tesoriere” sono sostituite dalle seguenti: “Il/la Tesoriere/a”;
 - al secondo periodo, le parole: “Il tesoriere” sono sostituite dalle seguenti: “Il/la Tesoriere/a”;
 - al comma 4, primo periodo, le parole: “Il tesoriere” sono sostituite dalle seguenti: “Il/la Tesoriere/a”;
 - al secondo periodo, le parole: “Il tesoriere” e “ai Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “Il/la Tesoriere/a” e “a Europa Verde-Verdi.”;
 - al terzo periodo, le parole: “Al tesoriere” e “dall'Esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “Al/Alla Tesoriere/a” e “dalla Direzione nazionale”;
 - al quarto periodo, le parole: “Il Tesoriere” sono sostituite dalle seguenti: “Il/La Tesoriere/a”;
 - le parole: “dell'Esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Direzione nazionale”;
 - le parole: “della Federazione dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “di Europa Verde-Verdi.”;
 - al comma 5 le parole: “dal tesoriere” e “la Federazione dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “dal/dalla Tesoriere/a” e “Europa Verde-Verdi.”;

All'articolo 16:

- “l'Art.16” è rinumerato come: “Art.17”;
- il comma 1 è soppresso;

- il comma 2 è sostituito dal seguente:

“9. Il/la Capogruppo nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali/area metropolitana, regionali, parlamento nazionale ed europeo) e un/una rappresentante dei componenti dei governi locali e nazionale fanno parte, senza diritto di voto, degli Esecutivi del livello territoriale corrispondente e della Direzione nazionale per il livello nazionale.

Gli/le eletti/e nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, parlamento nazionale ed europeo) ed i/le componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto dei Consigli Federali, del livello territoriale corrispondente.”;

- il comma 3 è sostituito dal seguente:

“1. Tutti gli organi, nazionali e territoriali, hanno una durata di tre anni.”;

- il comma 4 è rinumerato come comma “2”;

dopo la parola: “organo” è inserita la seguente: “dirigente”;

- il comma 5 è rinumerato come comma “3”;

- il comma 6 è rinumerato come comma “4”;

al primo periodo la parola: “organismi” è sostituita dalla seguente: “organi”;

- il comma 7 è rinumerato come comma “5”;

- il comma 8 è rinumerato come comma “6”;

le parole: “dei delegati” sono sostituite dalle seguenti: “dei/delle delegati/e”;

- il comma 9 è rinumerato come comma “7”;

le parole: “un decimo degli/delle iscritti/e” sono sostituite dalle seguenti: “un terzo”;

- dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“8. Le assemblee e le riunioni degli organi dirigenti possono essere svolte anche da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione delle persone, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il Consiglio Federale nazionale ne stabilisce le modalità di svolgimento e i meccanismi di garanzia per le votazioni.”;

- al comma 10, primo periodo, dalle parole: “che dovrà valorizzare” e fino a: “cumulo delle cariche.” sono soppresse;

- al comma 11 le parole: “dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “di Europa Verde-Verdi”;

- al comma 12 le parole: “La Federazione” sono sostituite dalle seguenti: “Europa Verde-Verdi”;

- il comma 13 è soppresso.

Dopo l'articolo 16, rinumerato Articolo 17, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

“Art.18 Commissariamenti

1. La Direzione nazionale può intervenire nei confronti delle organizzazioni territoriali, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione o la revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o più commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo, per gravi e/o ripetute violazioni delle norme dello statuto, del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organo dirigente.

2. Il Consiglio Federale nazionale adotta un apposito regolamento in materia di commissariamenti che preveda modalità, termini temporali e possibilità di ricorso.”;

a seguire è aggiunto il seguente nuovo articolo:

“Art.19 Codice etico

1. Europa Verde–Verdi adotta un codice etico che ha lo scopo di garantire che le persone che la rappresentano, in ogni ordine e grado di rappresentanza abbiano una condotta ispirata a principi di correttezza e di legalità, di onestà e di buona fede, e al rispetto innanzitutto della Costituzione italiana e delle leggi ordinarie e speciali.”;

le parole prima dell'art.17: “TITOLO III - FINANZIAMENTO” sono sostituite dalle seguenti: “TITOLO III - GESTIONE FINANZIARIA” e precedono il nuovo articolo 20

All'articolo 17:

l'Art'17 è sostituito dal seguente:

“Art.20 Finanziamento. Quote. Ripartizione.

1. Il finanziamento di Europa Verde–Verdi è costituito dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento e dalle risorse previste dalle disposizioni di legge.

2. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce i criteri di contribuzione degli eletti alla struttura nazionale e alle articolazioni territoriali.

3. Il Consiglio Federale nazionale, sulla base di un'apposita deliberazione, proposta di concerto tra la Direzione nazionale e il/la tesoriere/a, dispone l'entità e le modalità di redistribuzione delle quote di iscrizione, delle risorse previste dalle disposizioni di legge, delle erogazioni liberali e dei finanziamenti a qualsiasi titolo erogati a Europa Verde-Verdi, tenendo conto, secondo le diverse esigenze, dei seguenti principi:

a) la proporzionalità con il numero delle persone iscritte;

b) la proporzionalità con il numero di dichiarazioni dei redditi, con indicazione a favore di Europa Verde-Verdi, effettuate nel relativo territorio;

c) la solidarietà e il consenso elettorale.

La Direzione nazionale stabilisce l'entità e le forme di finanziamento destinate alle strutture territoriali non riconosciute.

4. Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.

5. È prevista la figura del/la Sostenitore/trice, che pur non aderendo a Europa Verde-Verdi intenda cooperare alle sue iniziative contribuendo economicamente in modo volontario.

I rapporti con i/le Sostenitori/trici sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

Tali rapporti devono avvenire con trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

All'articolo 17 bis:

l'Art. 17 bis è sostituito dal seguente:

“Art.21 Bilancio. Patrimonio. Utili di gestione

1. Annualmente il/la Tesoriere/a nazionale provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio di Europa Verde-Verdi in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.

2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Federale nazionale entro il termine previsto dalla legge.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di Europa Verde-Verdi, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Federale nazionale, unitamente alla relazione della società di revisione e al verbale di approvazione del Consiglio Federale nazionale, come previsto dalla normativa vigente.

4. Le articolazioni e organizzazioni territoriali previste dallo statuto nazionale hanno ciascuna la propria autonomia amministrativa e finanziaria e sono responsabili degli atti da esse posti in essere.

5. Tutte le articolazioni e organizzazioni territoriali sono tenute alla predisposizione di un bilancio da far approvare nelle rispettive Assemblee/Consigli Federali locali.

6. Il bilancio della struttura regionale è redatto secondo modelli predisposti dal nazionale, deve essere approvato dall'Assemblea regionale/Consiglio federale regionale entro il 31 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al/alla Tesoriere/a nazionale al fine di allegarlo alla documentazione del bilancio nazionale così come prescritto dalla normativa speciale in materia di partiti politici. Nel caso in cui l'Assemblea regionale/Consiglio Federale regionale non abbia provveduto entro i termini stabiliti all'approvazione e all'invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, la Direzione nazionale, su richiesta del/della Tesoriere/a nazionale, può intervenire ai sensi dell'art.18 dello statuto affinché la norma sia rispettata.

7. In conformità alle normative vigenti per le attività degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che Europa Verde-Verdi ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

8. In caso di scioglimento di Europa Verde-Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe.

All'articolo 18:

l'Art. 18 è soppresso

All'articolo 19:

l'Art. 19 è sostituito dal seguente:

“Art.22 Trasparenza e controllo del bilancio

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, Europa Verde-Verdi si avvale di una società di revisione iscritta nell'albo speciale ai sensi delle normative vigenti, avente carattere di terzietà rispetto al partito.

2. Ad essa è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei Partiti.

3. La società di revisione certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modifiche.”.

Dopo l'articolo 19 rinumerato articolo 22 il TITOLO IV è rinominato: “DISCIPLINA DELLE PERSONE ISCRITTE E NORME DI GARANZIA”

All'articolo 20:

“l'Art.20” è rinumerato come: “Art.23”;

- il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “La persona iscritta che, in violazione degli obblighi assunti con l’adesione venga meno alle norme dello statuto, del codice etico e dei regolamenti, può essere sottoposta, nel rispetto del principio del contraddittorio, a procedimento disciplinare.”;

al secondo periodo la parola: “iscritto/a” è sostituita dalle seguenti: “ogni persona iscritta”;

- al comma 2, alla lettera b), le parole: “all’iscritto” sono sostituite dalle seguenti: “alla persona iscritta”;

alla lettera c, le parole: “ai Verdi” e “dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “a Europa Verde-Verdi” e “di Europa Verde-Verdi”;

- al comma 3, alla lettera a), le parole: “ai Verdi” e “I Verdi hanno” sono sostituite dalle seguenti: “a Europa Verde-Verdi” e “Europa Verde-Verdi ha”;

la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) Grave inosservanza dei principi ispiratori e/o del codice etico”;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“d) Reiterata inosservanza dello statuto o dei regolamenti o del codice etico per cui la persona iscritta abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.”.

All’articolo 21:

“l’Art.21” è rinumerato come: “Art.24”

le parole: “dei votanti” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone votanti”.

All’articolo 22:

“l’Art.22” è rinumerato come: “Art.25”

- al comma 1 le parole: “iscritto ai Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “di persona iscritta a Europa Verdi-Verdi”;

dopo la parola: “regolamentari” sono inserite le seguenti: “, del codice etico,”;

- al comma 3, primo periodo, le parole: “dell’Esecutivo nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “della Direzione nazionale”;

alla fine del secondo periodo, le parole: “dei votanti” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone votanti”.

- al comma 5, secondo periodo, le parole: “del 50% più uno” sono sostituite dalle seguenti: “della maggioranza”;

- al comma 6 le parole: “ai Verdi” e “dei Verdi” sono sostituite dalle seguenti: “a Europa Verde-Verdi” e “di Europa Verde-Verdi”;

All’articolo 23:

“l’Art.23” è rinumerato come: “Art.26”;

- al comma 1, primo periodo, le parole: “da 10 Federazioni provinciali riconosciute” sono soppresse;

al secondo periodo le parole: “per Assemblea per delegati” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Assemblea nazionale”;

- al comma 2 la parola: “assemblea” è sostituita dalle seguenti: “Assemblea nazionale”;

le parole: “dei votanti” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone votanti”;

- al comma 3 le parole: “l’Esecutivo nazionale è autorizzato” sono sostituite dalle seguenti: “La Direzione nazionale è autorizzata”.

dopo l’articolo 23, rinumerato in 26, è aggiunta la seguente norma transitoria:

“NORMA TRANSITORIA

In deroga al presente statuto, l’Assemblea costituente del 10-11 luglio 2021, al fine di consentire la più ampia convergenza per la costituzione in Italia di un unico soggetto politico ecologista largamente rappresentativo, decide di procedere all’elezione degli organi dirigenti di Europa Verde - Verdi con le seguenti modalità.

1. L’Assemblea costituente del 10-11 luglio 2021 procede all’elezione dei seguenti organi previsti dallo statuto: i due Portavoce, eletti in questa occasione in deroga alle procedure di candidatura previste dallo statuto, articolo 8 commi 4, 5; la Direzione nazionale; il Consiglio Federale nazionale – quota nazionale.

L’assemblea nazionale non procederà in questa occasione all’elezione del/della Presidente Garante.

2. L’Assemblea costituente del 10-11 luglio 2021 procede, solo in questa occasione e in deroga alle norme del presente statuto, articolo 12 comma 1, alla elezione di un/una Tesoriere/a che sarà indicato nella lista dei membri della Direzione nazionale e in deroga all’articolo 11 comma 4, dei due Presidenti di genere diverso del Consiglio Federale nazionale.

3. La platea dell’Assemblea costituente del 10-11 luglio 2021, che procede alla elezione dei due Portavoce, della Direzione nazionale, dei 50 componenti del Consiglio Federale nazionale – quota nazionale, del/della Tesoriere/a e dei due Presidenti del Consiglio Federale nazionale, sarà composta, in deroga all’articolo 7 comma 1, dall’insieme dei delegati espressi dagli iscritti che hanno aderito alla campagna di adesione alla Federazione dei Verdi per gli anni 2019 e 2020 e dei delegati espressi dalle persone che hanno aderito alla campagna di adesione 2020 e 2021 (fino al 3 maggio) alla costituente Europa Verde.

4. Gli organi dirigenti nazionali così composti, in deroga allo Statuto, entrano in carica nella pienezza dei propri poteri adeguando i calcoli delle maggioranze, qualificate o meno, alla composizione risultante dall’elezione del 10 e 11 luglio 2021.

Il completamento degli organi dirigenti nazionali dovrà avvenire secondo le seguenti modalità.

5. La Direzione nazionale convocherà, entro il 30 novembre 2021, in modo che si tenga non oltre il 31 gennaio del 2022, un Consiglio Federale nazionale o in alternativa un’Assemblea nazionale programmatica,

in questo caso composta dagli stessi delegati eletti per l'Assemblea costituente del 10-11 luglio 2021, che procederà al completamento degli organi dirigenti con l'elezione del/della Presidente Garante.

6. Tutti gli organi statutari delle articolazioni e organizzazioni territoriali, in deroga all'articolo 17 comma 1, esauriscono la loro durata alla conclusione della presente assemblea nazionale, ma restano in carica fino al proprio rinnovo che avverrà, secondo i tempi e le modalità decise dalla Direzione nazionale, attraverso assemblee composte, relativamente al territorio di appartenenza, dall'insieme delle persone iscritte che hanno aderito alla campagna di adesione alla Federazione dei Verdi 2019, 2020, 2021 e delle persone iscritte che hanno aderito alla campagna di adesione alla costituente Europa Verde 2020, 2021. Per i territori dove si svolgeranno le elezioni amministrative e regionali dell'autunno 2021, l'elezione dei nuovi organi dirigenti avverrà successivamente alla data delle elezioni.

7. In deroga al presente statuto, i due portavoce nazionali dei GEV, parteciperanno alle riunioni della Direzione nazionale in qualità di invitati e senza diritto di voto, fino alla successiva elezione dei loro due nuovi Portavoce, che avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento dei GEV.

8. La presente norma transitoria ha valore fino alla completa attuazione delle suddette disposizioni.

9. La Presidenza dell'Assemblea costituente è autorizzata al coordinamento formale dei testi.”.

Proposte di modifiche approvate all'unanimità